

Codice A1701B

D.D. 8 agosto 2025, n. 679

Applicazione dell'art.39 comma 2 Legge 12 dicembre 2016 n. 238. Riduzione rese produttive e definizione dei vincoli di destinazione dei prodotti esclusi dalla D.O.C.G. ROERO tipologia "Roero Arneis" per la vendemmia 2025.



ATTO DD 679/A1701B/2025

DEL 08/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: Applicazione dell'art.39 comma 2 Legge 12 dicembre 2016 n. 238. Riduzione rese produttive e definizione dei vincoli di destinazione dei prodotti esclusi dalla D.O.C.G. ROERO tipologia "Roero Arneis" per la vendemmia 2025.

La Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" all'art. 39 "Gestione delle produzioni" comma 2 stabilisce che:

- (comma 2) le Regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come DO ed eventualmente la resa massima di uva e/o di vino per ettaro per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le Regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche con quantitativi di vino della medesima denominazione/tipologia giacente in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti;

Il Decreto Ministeriale 18 luglio 2018 "Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini" all'art. 6, comma 3 stabilisce che le proposte, di cui all'art. 39, commi 1 e 2 della L. 238/2016, avanzate dai consorzi di tutela devono essere adottate in sede di assemblea ordinaria.

Il Consorzio Tutela Roero, di seguito Consorzio di Tutela, ha inviato in data 23 luglio 2025 (ns . prot.n. 0001664026/2021) la richiesta per la vendemmia 2025, supportata dai dati delle vendite e delle giacenze, ai sensi dell'articolo 39 comma 2 della legge n. 238/2016, per la riduzione della resa uva Arneis atta a produrre D.O.C.G. ROERO tipologia "Roero Arneis", e ai sensi dell'art.35 lettera d) della legge 238/2016 la destinazione dei superi del 20%. La richiesta è motivata dalla l'incertezza che caratterizza il quadro socio-politico internazionale – tra tensioni geopolitiche, instabilità economica e mutamenti negli accordi commerciali che contribuisce ad alimentare un clima di forte imprevedibilità nei mercati, con ricadute dirette sul settore vitivinicolo. Inoltre sebbene la denominazione Roero mantenga ancora volumi di vendita in linea con gli anni passati, il contesto generale evidenzia segnali di rallentamento significativi nei consumi.

Per questi motivi, il Consorzio ritiene fondamentale intervenire in modo tempestivo,

al fine di salvaguardare la denominazione Roero e sostenere la stabilità del sistema produttivo locale.

Visto altresì che il Consorzio propone che, sia possibile ottemperare alla riduzione delle rese mediante il declassamento di un corrispondente quantitativo di vino atto o certificato D.O.C.G. ROERO tipologia “Roero Arneis” ottenuto nelle tre annate precedenti giacente in azienda.

Preso atto che la richiesta è stata discussa ed approvata dall’Assemblea dei soci svoltasi il giorno 16 luglio 2025.

Considerate le richieste Consortili che per le rese e i superi sono le seguenti:

RESE/ha VENDEMMIA 2025 D.O.C.G. ROERO tipologia “Roero Arneis”				
TIPOLOGIA	RESA	Atta a DOCG previo declassamento	SUPERI	Destinazione e superi
D.O.C.G. ROERO tipologia “Roero Arneis”	90q/ha (63 hl/ha)	0	18q/ha (12,6 hl/ha)	vino
D.O.C.G. ROERO tipologia “Roero Arneis” con riduzione previo declassamento	90 q/ha (63 hl/ha)	10 q.li/ha (7 hl/ha)	8q/ha (5,6 hl/ha)	vino

Sono quindi due le modalità per ottemperare alla riduzione di resa che il Consorzio di Tutela propone di utilizzare:

Modalità 1

- in vigneto

90 q /ha di uva prodotta atta a DOCG + 18 q/ha uva atta a vino generico

Modalità 2

- con declassamento vino atto e certificato delle annate precedenti : 2022, 2023, 2024

90 q/ha di uva prodotta atta a DOCG + 10 q/ha di uva prodotta atta a DOCG previo declassamento vino atto e certificato delle annate precedenti : 2022, 2023, 2024. + 8 q/ha uva atta a vino generico.

La filiera produttiva che comprende le Organizzazioni Professionali Agricole, è stata sentita dalla Regione Piemonte mediante consultazione telematica e ha espresso parere favorevole alle richieste del Consorzio di Tutela.

Dato atto che tutta la documentazione sopra richiamata è conservata agli atti del Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

Valutata la richiesta avanzata dal Consorzio di Tutela ai sensi degli articoli sopracitati ed alla luce dei pareri delle Organizzazioni Professionali Agricole.

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d. lgs. 33/2013.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte,

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Per quanto sopra esposto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- Visto L'articolo 17 della L.R. n. 23/2008,;

determina

di stabilire, per la vendemmia 2025, come richiesto dal Consorzio Tutela Roero, ai sensi dell'art. 39 comma 2 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Testo unico della vite e del vino":

1) le seguenti rese ad ettaro delle uve e dei superi a D.O.C.G. ROERO tipologia "Roero Arneis" a seconda della modalità scelta:

Modalità 1

- in vigneto

90 q /ha di uva prodotta atta a DOCG + 18 q/ha uva atta a vino generico

Modalità 2

- con declassamento vino atto e certificato delle annate precedenti : 2022, 2023, 2024

90 q/ha di uva prodotta atta a DOCG + 10 q/ha di uva prodotta atta a DOCG previo declassamento vino atto e certificato delle annate precedenti : 2022, 2023, 2024. + 8 q/ha uva atta a vino generico.

2) che, sia possibile ottemperare alla riduzione delle rese mediante il declassamento di un

corrispondente quantitativo di vino atto o certificato D.O.C.G. ROERO tipologia “Roero Arneis” ottenuto nelle annate 2022, 2023, 2024;

3) di stabilire inoltre che la scelta della modalità di riduzione della resa di cui ai precedenti punti 1 e 2 debba essere unica ed effettuata a livello di vigneto aziendale. Le opzioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono pertanto alternative;

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino